



Venezia-Rovigo, 20 novembre 2024

Spettabili  
Ordini Professionali  
Associazioni provinciali di categoria  
Loro Sedi

**Oggetto:** INDICAZIONI OPERATIVE SUGLI ADEMPIMENTI DI FINE/INIZIO ANNO.

Come di consueto, si trasmettono le indicazioni operative per gli adempimenti di fine/inizio anno ed un promemoria per l'anno 2025, su taluni argomenti di particolare interesse:

**Indicazioni operative per gli adempimenti di fine anno/inizio anno**

1. *Adempimenti ed iscrizioni nel Registro delle imprese*
2. *Scioglimento e cancellazione di società di capitali*
3. *Diritto annuale 2025*
4. *Situazione patrimoniale dei consorzi*
5. *Deposito libri sociali di società richiedenti la cancellazione dal Registro delle imprese*

**Promemoria per l'anno 2025**

6. *RENTRI - Vidimazione scritture ambientali*
7. *Comunicazioni della titolarità effettiva*
8. *Cessazione delle attività economiche*
9. *Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2025*

**1) ADEMPIMENTI ED ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**a) Richieste d'urgenza**

Al fine di rendere gestibili le operazioni di iscrizione aventi carattere di urgenza, si invita a:

- inviare all'ufficio **ENTRO IL GIORNO 18/12/2024** tutte le richieste di iscrizione urgente da effettuare nelle date comprese tra il **19/12/2024 e il 7/01/2025**;

- utilizzare il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it), sezione Registro Imprese/Servizi Online seguendo link: <https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/richieste-online-ri/richiesta-urgenza-pratiche-telematiche>;

- si considerano richieste di urgenza quelle relative agli atti notarili ad efficacia costitutiva per i quali sia effettivamente giustificata la necessità di una iscrizione urgente, come ad esempio: fusioni e scissioni, costituzioni di società di capitali, modifiche statutarie e scioglimenti di società di capitali, trasformazioni in e da società di capitali;

- non saranno prese in considerazione eventuali richieste di urgenza relative a pratiche trasmesse dal 19 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.

## **b) Iscrizioni in data certa, anche non lavorativa/festiva**

Si può richiedere l'esecuzione di iscrizioni nel Registro delle imprese anche nei giorni di chiusura degli uffici camerali durante le festività, come ad esempio: **mercoledì 1° gennaio 2025, esclusivamente per le pratiche protocollate entro il 18 dicembre 2024 e solo per le seguenti tipologie di atti: fusioni e scissioni, costituzioni di società di capitali, modifiche statutarie e scioglimenti di società di capitali, trasformazioni in e da società di capitali.**

Anche in questo caso:

- è necessario inviare all'ufficio **ENTRO IL 18/12/2024** tutte le richieste di iscrizione in data certa da effettuare nelle date comprese tra il 19/12/2024 e il 7/01/2025;
- la richiesta deve essere effettuata attraverso il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it), sezione Registro imprese/Richieste Online, seguendo le relative indicazioni, scegliendo nel riquadro "Motivazioni dell'urgenza" l'opzione "**Iscrizione in data certa**" e riportando la data prescelta.

L'iscrizione dei suddetti atti in data festiva viene effettuata automaticamente dal sistema informatico, pertanto, la certezza che la registrazione avvenga correttamente nella data indicata è esclusa qualora si verificassero imprevedibili guasti tecnici con conseguente blocco dei sistemi informatici, senza che possano derivare responsabilità per l'Ente a causa della mancata iscrizione nel giorno festivo richiesto dipendente da tali circostanze.

In tali casi, l'iscrizione prevista per il giorno festivo sarà effettuata il primo giorno lavorativo utile.

Si ricorda che, per le cancellazioni non può essere considerata valida motivazione d'urgenza, la necessità di evitare il versamento del diritto camerale per il 2025, in quanto l'esonero dal pagamento dipende dalla data di presentazione della domanda di cancellazione, che deve avvenire entro il 30 gennaio 2025 e non dall'iscrizione nel Registro delle imprese della stessa.

## **2) SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI**

La disciplina delle società di capitali prevede l'acquisto di efficacia a partire dal giorno di iscrizione nel Registro delle imprese dei seguenti atti:

- deliberazione di scioglimento adottata dall'assemblea dei soci o atto dell'organo amministrativo di accertamento di una causa di scioglimento operante per legge (art. 2484 , terzo comma, c.c.);
- deliberazione dell'assemblea dei soci di nomina del/i liquidatore/i (art. 2487-bis, terzo comma, c.c.).

si rammenta che per iscrivere una delle cause di scioglimento operanti di diritto, previste ai punti da 1) a 4) dell'art. 2484 del c.c., e per gli adempimenti conseguenti, la corretta sequenza temporale delle istanze da presentare è la seguente:

1) domanda di iscrizione della causa di scioglimento operante di diritto, sottoscritta a cura del legale rappresentante, alla cui iscrizione nel Registro delle imprese consegue l'**acquisto di efficacia dello scioglimento**;

2) domanda di iscrizione della nomina del/i liquidatore/i, sottoscritta da tutti i liquidatori, alla cui iscrizione nel Registro delle imprese consegue l'**apertura della liquidazione** e la cessazione dell'organo amministrativo (*affinché divenga efficace la delibera di nomina del liquidatore, l'ufficio non ritiene necessario che lo scioglimento sia già stato iscritto nel Registro delle imprese, in quanto la nomina del liquidatore è sospensivamente condizionata all'iscrizione dello scioglimento; occorre tuttavia che la data della deliberazione di nomina del liquidatore sia coincidente o successiva a quella della dichiarazione degli amministratori relativa all'accertamento della causa di scioglimento operante per legge*);

3) domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione (con o senza contestuale richiesta di cancellazione dal Registro): le date del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di ri-

parto non possono precedere quella di **apertura della liquidazione**, coincidente con l'iscrizione della nomina del liquidatore nel Registro imprese.

Di conseguenza, saranno rigettate le domande recanti contestualmente:

- lo scioglimento della società a seguito dell'accertamento di una causa operante di diritto e la messa in liquidazione della stessa;
- la nomina del liquidatore con la contestuale approvazione del bilancio finale di liquidazione (con o senza richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese).

### **3) DIRITTO ANNUALE 2025**

Tutte le imprese iscritte al Registro imprese alla data del 1° gennaio 2025 sono tenute al versamento del diritto camerale, ivi comprese le società in liquidazione, quelle non ancora attive e quelle che hanno cessato l'attività; anche i soggetti iscritti al REA sono tenuti al pagamento del diritto annuale, seppur in misura ridotta.

Gli importi, stabiliti da Decreto Ministeriale, dovranno essere versati entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero il prossimo 30 giugno 2025.

Invece, per le imprese iscritte o annotate nel corso del 2025, il versamento può essere effettuato al momento dell'iscrizione, oppure entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Sono **esonerate dal pagamento** del diritto annuale 2025:

- le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31/12/2024 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese **entro il 30 gennaio 2025**;
- le società di capitali che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e le società di persone che hanno approvato il piano di riparto entro il 31/12/2024 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese **entro il 30 gennaio 2025**;
- le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31/12/2024 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese **entro il 30 gennaio 2025**.

Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia, l'impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio dove risulta iscritta alla data del **1° gennaio 2025**.

Sono inoltre, escluse dall'obbligo del pagamento le società di capitali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative; l'esonero decorre dall'anno di iscrizione nella sezione speciale, e dura per cinque anni (**sessanta mesi**) dall'iscrizione della società nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

L'art. 38, quinto comma, del d.l. 19/5/2020, n. 34, convertito nella legge 17/7/2020, n. 77, ha prorogato di **12 mesi** la permanenza delle società nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, senza che tuttavia tale proroga abbia rilevanza ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. Per tali soggetti, quindi, il superamento dei sessanta mesi di iscrizione comporta il definitivo venir meno della condizione di esenzione dal pagamento del diritto camerale, a partire dall'anno successivo alla scadenza dei sessanta mesi.

Informazioni approfondite sul diritto annuale sono reperibili alla pagina del sito camerale: <https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/pagare-il-diritto-annuale>

#### **4) SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI DI IMPRESE**

I consorzi di imprese sono tenuti a redigere la **situazione patrimoniale** entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e a depositarla presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2615 bis c.c.; i consorzi che chiudono l'esercizio al 31 dicembre 2024, dovranno depositare la situazione patrimoniale entro il **28 febbraio 2025**, per non incorrere nelle sanzioni di legge.

Per i consorzi "**Confidi**", l'art. 13, co. 35, della Legge n. 326/2003, dispone invece l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle Spa: l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dai relativi allegati, dal verbale di approvazione e dell'elenco dei consorziati deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

#### **5) DEPOSITO LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA' RICHIEDENTI LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE**

L'art. 2496 c.c. prevede che i libri sociali relativi agli ultimi 10 anni di attività delle Società di capitali che chiedono la cancellazione, devono essere depositati all'Ufficio del Registro imprese, a cura del liquidatore, per poter essere consultati per 10 anni da chiunque ne faccia richiesta.

Il liquidatore, al termine della liquidazione, o il curatore fallimentare, a seguito della chiusura del fallimento, devono pertanto depositare all'Ufficio del Registro delle imprese i libri sociali, che non siano stati formati e tenuti con modalità informatica, indicati dagli artt. 2214, 2421 e 2478 c.c., seguendo le istruzioni riportate nella pagina dedicata del sito camerale:

<https://www.dl.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10217524%7c14085396>

Non devono essere depositati i libri che siano stati formati e tenuti con modalità informatica, ai sensi dell'art. 2215-*bis* c.c., ipotesi per la quale è sufficiente l'indicazione nel modello NOTE della domanda di cancellazione, del "soggetto" al quale è stata affidata la gestione del Servizio di tenuta, gestione dei libri tenuto con modalità informatica dalla società, incaricato anche della loro conservazione a norma di legge per la durata di dieci anni dall'ultima registrazione.

Per le società di persone non vi è alcun obbligo di deposito dei libri sociali al Registro delle imprese, è sufficiente che una persona designata dalla maggioranza dei soci ne curi la conservazione per dieci anni (art. 2312 c.c.).

#### **6) RENTRI - VIDIMAZIONE SCRITTURE AMBIENTALI**

Il Registro elettronico per la tracciabilità (RENTRI) - gestito dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali, è stato istituito dall'art. 188 bis del D.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale) ed è disciplinato dal Regolamento approvato con Decreto n. 59/2023.

Il Decreto n. 59/2023, oltre a regolamentare il RENTRI, stabilisce anche le modalità con le quali gli operatori vidimano e gestiscono i Registri di carico e scarico e i Formulari di identificazione del rifiuto (FIR); la loro vidimazione rimane di competenza delle Camere di commercio, ma sarà gradualmente digitalizzata.

La piena operatività del RENTRI, e l'entrata in vigore delle nuove modalità di vidimazione dei Registri di carico e scarico e dei Formulari di identificazione del rifiuto (FIR), sono scandite da un'articolata successione temporale di date, che per il RENTRI dipendono della natura e dimensioni delle imprese interessate (tre 3 categorie), mentre nell'altro caso si differenziano in funzione del tipo di libro da vidimare.

Per meglio comprendere le tempistiche che guidano questi cambiamenti si invita a prendere nota delle informazioni presenti in questa pagina del sito internet camerale:

<https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/vidimare-libri-e-formulari-rifiuti>

e a consultare questo schema riassuntivo:

CRONOLOGIA AZIONI PER LE NOVITA' REG. 59/2023	TIPOLOGIE SCAGLIONI		
	SOGGETTI DEL PRIMO SCAGLIONE	SOGGETTI DEL SECONDO SCAGLIONE	SOGGETTI DEL TERZO SCAGLIONE
Inizio della finestra per l'iscrizione al RENTRI	Dal 15/12/2024 al 13/02/2025	Dal 15/06/2025 al 14/08/2025	Dal 15/12/2025 al 13/02/2026
<b>REGISTRO CARICO E SCARICO</b>			
Uscita sul RENTRI del format nuovo modello REGISTRO CARICO/SCARICO e inizio vidimazione cartacea	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024
Inizio dell'uso dei nuovi modelli Registro Carico/Scarico cessazione uso dei vecchi	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
Inizio della possibilità di effettuare la vidimazione digitale dei Registri Carico/Scarico *	13/02/2025	14/08/2025	13/02/2026
Cessazione vidimazione dei Registri Carico/Scarico in CCIAA *	13/02/2025	14/08/2025 *	13/02/2026 *
<b>FORMULARI o FIR</b>			
Uscita sul RENTRI del format nuovi modelli FORMULARI o FIR cartaceo e inizio vidimazione digitale tramite numerazione sul RENTRI (NON IN CCIAA, NO UTILIZZO)	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
Inizio dell'uso dei nuovi modelli Formulari FIR cessazione uso dei vecchi	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
Cessazione vidimazione dei Formulari FIR vecchi in CCIAA	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
Inizio della tenuta digitale dei Formulari		13/02/2026	
* può decorrere anche prima della data indicata: la cessazione parte dall'iscrizione al RENTRI			
	<b>PRIMO SCAGLIONE</b> • Produttori di rifiuti speciali pericolosi e (di alcuni) non pericolosi con più di 50 dipendenti • Raccoglitori/trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi • Enti e imprese che effettuano trattamento rifiuti • Commercianti/intermediari di rifiuti pericolosi • Consorzi per recupero di particolari rifiuti	<b>SECONDO SCAGLIONE</b> Produttori di rifiuti speciali pericolosi e (di alcuni) non pericolosi con più di 10 dipendenti	<b>TERZO SCAGLIONE</b> Restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi (salvo eccezioni)
<b>SCAGLIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI DALL'ISCRIZIONE AL RENTRI E TENUTI DEI REGISTRI/FORMULARI</b>			

Per consentire la preventiva vidimazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti da parte dell'Ente camerale, e la relativa restituzione alle imprese entro la data prevista per l'inizio del loro utilizzo - segnatamente il **13 febbraio 2025**, è necessario che gli stessi vengano presentati per la vidimazione con congruo anticipo di alcune settimane sulla scadenza indicata.

L'Ufficio del Registro delle imprese, infatti, potrebbe non essere in grado di assicurare la vidimazione e la riconsegna dei registri di carico e scarico rifiuti che saranno presentati a ridosso della data di inizio dell'operatività del RENTRI.

## 7) COMUNICAZIONI DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA

Con l'ordinanza n. 8248/2024 del 15/10/2024 il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso le pronunce del TAR Lazio (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546), rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia europea.

Al riguardo, nell'attesa di ricevere indicazioni ufficiali da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo continua a ricevere tutte le comunicazioni del titolare effettivo, segnatamente:

- COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITA' GIURIDICA GIA' ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DEL 09/10/2023;
- COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DI PGP, TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI ESISTENTI ALLA DATA DEL 09/10/2023;

- COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITA' GIURIDICA ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DOPO LA DATA DEL 09/10/2023;
- COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI PGP, TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI VENUTI AD ESISTENZA DOPO LA DATA DEL 09/10/2023;
- CONFERMA DELLE INFORMAZIONI GIA' ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI;
- VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.

Stante il perdurare della sospensione dei termini per adempiere, derivante dalle pronunce cautelari rese, prima dal T.A.R. del Lazio, e poi dal Consiglio di Stato, consegue che:

- gli obblighi di assolvere agli adempimenti sopra elencati rimangono sospesi, ferma restando la possibilità di inviare le comunicazioni del titolare effettivo di cui trattasi;
- sono parimenti sospesi i procedimenti sanzionatori relativi agli adempimenti sopra elencati, in quanto tutte le suddette comunicazioni del titolare effettivo saranno sempre considerate nei termini, in quanto è sospeso l'obbligo di assolvimento degli adempimenti nei termini previsti dalle disposizioni di legge.

### **8) CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

Nel corso dell'istruttoria delle domande o denunce inviate al Registro delle imprese/REA, l'Ufficio del Registro delle imprese rileva spesso difformità tra le indicazioni contenute nelle stesse rispetto a quanto comunicato al SUAP (Sportello unico attività produttive), in particolare con riguardo alle **date di inizio e cessazione delle attività economiche**.

Per tali ultime ipotesi, l'Ufficio del Registro delle imprese ha previsto che, qualora norme nazionali o regionali impongano la presentazione al SUAP della **comunicazione di cessazione dell'attività** (anche nel caso di subingresso), la corrispondente domanda o denuncia trasmessa al Registro delle imprese/REA potrà avere corso soltanto se l'imprenditore avrà regolarmente assolto a tale obbligo, con adempimento da effettuare sul portale *impresainungiorno*: <https://www.impresainungiorno.gov.it/>

In tale circostanza, la data di cessazione dell'attività riportata nella *comunicazione* presentata al SUAP e quella indicata nella domanda o denuncia trasmessa al Registro delle imprese/REA, **dovranno corrispondere**, così da prevenire il disallineamento di tale informazione, e al tempo stesso garantire il corretto popolamento del fascicolo d'impresa.

### **9) SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI DAL 1° AL 31 AGOSTO 2025**

Dal **1° al 31 agosto** di ogni anno opera la **sospensione feriale dei termini processuali**, istituito di natura processuale che investe tutti i procedimenti, ad esclusione dei casi specificamente previsti dalla legge (legge 7/10/1969, n. 742, come modificata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014; r.d. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 92 dell'Ordinamento giudiziario).

Sono soggetti alla sospensione feriale anche i termini processuali previsti per le cosiddette operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni eterogenee), e, analogamente, quelli degli altri atti per i quali la legge dispone il decorso di determinati termini di opposizione dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei procedimenti relativi ai seguenti atti e fatti:

- fusione (art. 2503 c.c.) e scissione (art. 2506 *ter* c.c.);
- trasformazione eterogenea (art. 2500 *novies* c.c.);
- riduzione del capitale di società di persone e di capitali (artt. 2306 e 2445 c.c.);

- cancellazione dal Registro delle imprese di soc. di persone e di capitali (artt. 2311 e 2492 c.c.);
- esclusione del socio di società di persone (art. 2287 c.c.);
- revoca della liquidazione delle società di capitali (art. 2487 *ter* c.c.).

I termini per il deposito al Registro imprese delle domande di iscrizione degli atti sopra indicati devono essere perciò **ricalcolati**, tenendo conto del periodo di sospensione feriale (1-31/8), non potendosi dare corso all'iscrizione di questi atti, se trasmessi prima della scadenza del termine così rideterminato, come esplicitato nell'esempio qui riportato.

*Esempio: delibera di fusione iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo il 15 luglio. L'art. 2503 c.c. prevede un termine di 60 gg. per l'iscrizione dell'atto di fusione. Alla data del 1° agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi 16 giorni. I restanti 44 gg. inizieranno a decorrere dalla fine della sospensione feriale, cioè dal 1° settembre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere redatto e trasmesso all'ufficio del Registro Imprese, per l'iscrizione a partire dal 15 ottobre.*

Con i più cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese  
dr. Giacomo de' Stefani

*firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*